


LUCA MUGLIA


Devianza minorile: l'illusione repressiva



Conferenza tenuta all'Accademia Cosentina

LUCA MUGLIA

Devianza minorile: l'illusione repressiva



Conferenza tenuta all'Accademia Cosentina

*L*a illusione repressiva: anche il diritto ha le sue ragioni non sempre nobili ed accettabili, ma comunque sempre degne di essere prese in considerazione.

Queste ragioni bisogna cercarle nelle pieghe dell'esigenza generale di dare ordine e sicurezza alla vita sociale.

Illusione repressiva: autocorrezione del diritto affinché il diritto codificato sia come deve essere.

Ciò che importa è che l'uomo sia giusto: la "giustizia" può essere riferita alle azioni dell'uomo, agli agenti, alle regole dettate dal legislatore, alle procedure, a tutti gli elementi del diritto.

Della giustizia non si occupa soltanto il diritto, ma anche la morale. Certo è che il sentimento di giustizia deve diventare virtù della giustizia. Cioè passione che segue la regola interna della ragione applicata alle relazioni, alla convivenza.

Devianza minorile e illusione repressiva: la giustizia come virtù deve sempre essere concezione etica: assai spesso è, però, – e purtroppo – concezione politica.

Ed allora: giustizia come virtù delle persone e come virtù delle istituzioni, modelli, questi, orientati rispettivamente in senso etico ed in senso politico.

Il richiamo alla giustizia come fondamentale diritto e dovere di ogni uomo sulla terra, è centrale ed assillante: monito evangelico soprattutto nella devianza minorile perché la realtà del mondo è dominata dall'ingiustizia.

La sete di giustizia, che induce a ribellarsi alle ingiustizie ed alle disuguaglianze esistenti nel mondo, pone, ancora oggi, drammatici interrogativi.

Delineando il principio etico-giuridico "devianza minorile, illusione repressiva", ecco dover dire che la vita in comune è subordinata alla osservanza di certe condizioni, alcune delle quali sono primarie e fondamentali: devianza minorile.

Le condizioni indispensabili della vita in comune riguardano rapporti nascenti dalla convivenza: quindi rapporti degli individui fra loro.

Funzione sociale della giustizia.

Nessuna riunione di uomini, nessuna forma di convivenza e di cooperazione si rende possibile e durevole senza una misura certa, in proporzione, in cui consiste la giustizia per gli adulti e per i minori.

La necessità di una norma è correlativa alla impossibilità di ottenere dagli uomini, se abbandonati al loro arbitrio, una spontanea, costante, universale osservanza della giustizia.

Devianza minorile: l'uomo quale essere finito, quindi imperfettamente adattato alle esigenze della vita sociale: "minore" non sempre e non abbastanza determinato da impulsi di obbedienza, impulsi sociali, altruistici; "minore" non sempre disposto a compiere prestazioni attive che implicano sacrificio e subordinazione di sé agli altri.

Quindi, anche per il minore, la necessità dello "Stato" resta veramente e pienamente dimostrata dalla esistenza di scopi collettivi, i quali esigono, per essere conseguiti, un volere unitario. Vale a dire, solo nello Stato, alla unità del

fine deve corrispondere l'unità di "volere" e di "azione", anche con riferimento ai minori di età.

Siccome poi la società è una molteplicità non solo di individui ma di gruppi, così è soltanto per opera dello Stato che si può porre in armonia e coordinare anche l'azione del "minore".

È certamente possibile questa coordinazione tra adulti e minori subordinando tutti gli interessi particolari della comunità ad un supremo scopo generale.

Soltanto lo Stato può mirare all'avvenire dei giovani, curarne interessi durevoli e permanenti, promuovere e realizzare l'incivilimento: vale a dire che allo Stato devono sempre essere legati i fini della collettività.

La tutela delle persone che non possono provvedere a sé stesse, o per il loro immaturo sviluppo (minori) o per condizioni anormali della loro intelligenza, non può essere abbandonata alla spontaneità dell'altruismo.

Bisogna che sia imposta in modo responsabile, elevata ad un vero e proprio obbligo: atto di solidarietà sociale.

Assistenza al minore destinata a divenire esigenza di vera giustizia. Non c'è parte del diritto in cui non ci sia una esigenza della società da garantire.

Anche il minore va considerato nella realtà dei rapporti in cui vive e per conseguenza, anche quando il diritto garantisce un fine individuale, c'è sempre un elemento sociale di cui bisogna tener conto.

Ne consegue che la "giustizia" non può consistere tutta nella imposizione di doveri negativi (illusione repressiva). La giustizia esige libertà.

L'etica, come supremo principio della condotta, pone la solidarietà: da qui l'esigenza di richiamare, ciascuno di noi, l'ideale che deve confortare l'uomo e dirigere nei sentieri della vita. Non certo azione repressiva in presenza di "devianza". Meglio scegliere il cammino che suggerisce il no-

stro "io": luce radiosa se poniamo la comunanza, l'umanità, la specie, nei nostri sentimenti, nelle nostre opere dedicando al minore tutte le nostre forze, consapevoli della responsabilità che ci incombe!

La persona umana è il capolavoro della "creazione", dove materia e spirito, anima e corpo, individualità e socialità, natura e soprannatura, fanno un tutt'uno, ma essa nelle sue condizioni di esistenza, conseguenti alla colpa originale con la quale l'uomo aveva preteso di essere "legge"... a sé stesso, è paradossale, impossibile da vivere.

C'è un contrasto tra l'individualità materiale e la personalità spirituale, per cui l'intelligenza con fatica può passare dalle "sanzioni" alle "idee" e cogliere l'essere nella sua intellegibilità, come è suo profondo desiderio cognitivo, perché la "persona" è sempre più affamata di verità.

La "giustizia" è difficile: pretende di coprire tutto con le sue formule codificate, paludate. Ma il mondo non sopporta le vesti curiali, il mondo è pieno di furore, di dolore, di livori, di inganni.

Di tutto ciò e di altro vi parlerà Luca Muglia, che ringrazio anche a nome vostro.

PIERO CARBONE

1. Premessa

Volevo, preliminarmente, ringraziare il Presidente dell'Accademia Cosentina, l'avv. Piero Carbone, per il suo cortese invito. Il mio non vuole essere un ringraziamento solo formale. Essere qui stasera, in questo luogo, è per me una grandissima emozione.

Sono stato personalmente legato a Luigi Gullo, con il quale ho condiviso unitamente ad altri amici l'emozionante avventura di una rivista non solo giuridica negli ultimissimi anni della sua vita. Un manipolo di giovani avvocati che discorreva con il Professore fino a tarda notte – come era sua instancabile abitudine – degli incredibili mutamenti del processo penale, raccogliendo il suo sdegno per le perverse dinamiche dei maxi-processi e per il terremoto politico-giudiziario scatenatosi all'indomani della tangentopoli milanese.

Allo stesso modo sono stato e sono profondamente legato all'avv. Piero Carbone che, oltre ad essere l'erede intellettuale e morale del pensiero di Luigi Gullo, ha rivestito per trent'anni il ruolo di giudice penale onorario nella nostra città scrivendo, attraverso le sue sentenze, pagine di diritto memorabili.

Stare in udienza insieme a lui significava fare un tuffo nel passato, cogliere e toccare con mano la intramontabile tradizione culturale di stampo penalistico della nostra città ma, nello

stesso tempo, effettuare un balzo nel futuro, apprendere da vicino un "modo di essere" e di vivere la sacralità del processo penale – oramai in corso di estinzione – da immagazzinare e trasmettere alle giovani leve che sarebbero venute dopo di noi.

Nonostante sia un avvocato e mi occupi da diversi anni di diritto penale minorile, ho scelto ad oggetto della conversazione odierna un tema non propriamente giuridico.

La struttura della mia relazione, pertanto, non riguarderà tanto il sistema della giustizia penale minorile, di cui pure vi parlerò, quanto piuttosto le argomentazioni di tipo criminologico, psicologico e sociologico, legate al concetto di devianza in genere e di devianza minorile in particolare.

E tuttavia, se qualcuno dei presenti pensa che il sottoscritto sia qui per infondere certezze, rimarrà fortemente deluso. Non tenterò nemmeno di trasmettere le mie piccole verità, che sono e rimangono il mio modo di vedere e concepire la devianza, ma solo di insinuare molti dubbi affinché ciascuno di voi, al termine di questo incontro, possa chiedersi se l'approccio con i propri "giovani" meriti in qualche modo di essere rivisto, necessari di un qualche cambiamento.

Il fatto stesso che stasera vi domandiate, uscendo da qui, se e cosa occorre mettere in discussione nel vostro modo di porvi e di proporvi ai giovani, sarebbe di per sé una vittoria, significherebbe che in qualche modo il fiume di parole fuoriuscito dalla mia bocca non sarà stato inutile, avrà raggiunto e "toccato" la mente e, soprattutto, il cuore di ciascuno di voi.

2. Il concetto di devianza

Negli anni '70 **David Matza**, autore del testo *Becoming Deviant*, osservava che secondo qualsiasi dizionario, che è sempre la miglior fonte di chiare definizioni nominali, **deviare** significa *uscire da un tracciato*, ad esempio *da un sentiero o una norma*.

A distanza di circa vent'anni, negli anni '90, il comportamento deviante viene definito come l'allontanamento di indivi-

dui e di gruppi dalle norme *condivise* all'interno di ogni specifico contesto sociale. Secondo tale impostazione il concetto di devianza comprende sia comportamenti che rappresentano violazioni delle leggi, ovvero del diritto positivo legato ad un determinato contesto, che uno scostamento dalle norme e dalle regole morali, sociali e culturali riferibili ad uno specifico gruppo (**Berzano, Prina**).¹

Le **teorie tradizionali** sul comportamento deviante, secondo le quali le cause della delinquenza vanno identificate nella *predisposizione individuale*, nelle *condizioni ambientali sfavorevoli* ovvero nella *organizzazione sociale*, sono state ad un certo punto criticate e superate dalle **nuove correnti criminologiche** attraverso le quali si è messo in discussione il concetto stesso di devianza.

L'**interazionismo** della c.d. nuova **Scuola di Chicago** (Lemert, Becker, Mead, Schutz) ha profondamente mutato l'impostazione della ricerca delle cause della delinquenza, spostando l'interesse dagli individui che commettono reati e dalle condizioni sociali che producono delinquenza alla **reazione sociale**, al corpo sociale ed alle istituzioni che definiscono la delinquenza.

L'**obiettivo** dell'interazionismo era lo studio del processo mediante il quale si attribuiscono le definizioni negative della devianza, e cioè l'azione di *etichettamento* (labelling), i meccanismi del *rifiuto sociale* che conseguono all'etichettamento, i processi di *stigmatizzazione* e di esclusione.

Il **merito** dell'interazionismo nella comprensione della delinquenza giovanile è stato quello di mettere in luce l'azione di rinforzo e di amplificazione della delinquenza da parte delle istituzioni preposte alla prevenzione, al trattamento ed al controllo della devianza, opponendosi alla tradizionale convinzione che considerava tali istituzioni capaci di limitare e di frenare la delinquenza.

¹ QUADERNI DI VITA - *Nuove generazioni tra valori e conflitti*, Dipartimento di Sociologia e Comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma, direttore scientifico prof. Mario Morcellini.

Il **limite** dell'interazionismo è stato, invece, quello di non essere riuscito a rispondere ad alcuni quesiti fondamentali, di non essere riuscito cioè a spiegare i motivi per cui le norme e le etichette vengono applicate in maniera discriminante e perché alcuni gruppi sociali sono maggiormente esposti all'azione degli organi di controllo sociale.

L'*approccio* interazionista, inoltre, è stato tacciato di essere eccessivamente *determinista*, in quanto l'individuo sarebbe prigioniero di una catena di reazioni e controreazioni, che condizionano il suo comportamento in modo meccanico e che non gli permettono di esprimere alcuna intenzionalità.

Una risposta all'eccessivo determinismo interazionista è venuta dal **naturalismo** di **David Matza**.

L'*approccio* naturalista tende ad osservare il fenomeno dal di dentro e ad accostarvisi con un atteggiamento improntato ad *apprezzamento, comprensione, empatia, intuizione, rivalutazione del soggetto deviante*.

Matza giunge alla conclusione che per comprendere il processo che conduce alla devianza bisogna sempre tenere presente da un lato *l'intenzionalità del soggetto*, che è capace di modificare la realtà e di dare un significato alle azioni, dall'altro lato **la forza del potere**, che utilizza la devianza in un disegno che trascende i singoli uomini e le singole azioni.

Absolutamente centrale, rispetto alla *prospettiva sociologica* del concetto di devianza, è stata **l'analisi durkheimiana** che ha sancito l'abbandono di ogni riferimento a fattori statistici o biologici e la conseguente valorizzazione dei **fattori** esclusivamente **sociali**. A **Durkheim** si deve, infatti, il concetto di **anomia** - individuata come causa del suicidio - che sta ad indicare non uno stato d'animo dell'individuo, ma un *fattore di disagio* che trova la sua radice esclusivamente nel sociale.

L'*approccio marxista* al fenomeno della devianza, pur ponendosi in posizione critica rispetto alle teorie tradizionali, si diversifica rispetto all'interazionismo ed al naturalismo, contribuendo alla nascita della c.d. "**criminologia critica**".

Le **correnti di pensiero** che hanno utilizzato **il metodo marxista** per studiare il fenomeno della criminalità sono principalmente tre: **la nuova criminologia inglese** (S. Cohen, J. Taylor, P. Walton), **la criminologia radicale americana** (Chambliss, Krisberg, Platt) e **la sociologia critica della devianza** in Europa Continentale e in Italia.²

Il concetto di devianza, ereditato soprattutto dagli studi americani, si afferma in Italia agli inizi degli anni settanta.

In realtà è proprio questo il momento in cui in America le *teorie della reazione sociale*, del labelling approach, hanno definitivamente soppiantato la concezione sulla devianza dominante fino a questo periodo, vale a dire *la teoria mertoniana dell'anomia* (che sarebbe un *difetto soggettivo* nella interiorizzazione dei valori culturali d'una data società).

Questo scarto temporale fa sì che in Italia più marcatamente che altrove si realizzi una parziale *sovrapposizione tra* questi due approcci, in realtà molto diversi tra loro.

L'articolo di **Vincenzo Tomeo** dal titolo **Dalla devianza al conflitto**, apparso per la prima volta nel 1979 su *Sociologia del diritto*, rilevando le contraddizioni del riferimento simultaneo al concetto di *reazione sociale* ed al concetto di *devianza*, contribuisce in maniera decisiva a far cadere le fortune di quest'ultimo in Italia.³

La *situazione degli adolescenti* è per Tomeo un caso di **marginalità sociale**, si contraddistingue infatti per uno *status di minorità* rispetto agli adulti, nella famiglia come nei ruoli sociali.

Tomeo, quindi, pensa concretamente in termini di **alternative** alla **devianza**: sul piano delle opzioni linguistiche ricercando espressioni effettivamente in grado di rendere il carattere sociale (e non naturale o originario) delle situazioni di

² GATTI UBERTO, *I giovani e la devianza*, in "Criminologia e Politica Sociale" a cura di Giacomo Canepa - Maria Ida Marugo, Padova, Cedam 1987.

³ MARRA REALINO, *Il concetto di devianza nella riflessione critica di Vincenzo Tomeo*, in "Giustizia e Conflitto Sociale - In ricordo di Vincenzo Tomeo", a cura di Alberto Gasanti, Milano, Giuffrè 1992.

disagio e di emarginazione (appunto: *marginalità o condizione marginale*); e nella individuazione degli *obiettivi conoscitivi* privilegiando aree d'indagine ben circoscritte, *casi particolari*, specifici, *di marginalità*, con un'identità omogenea.

Tomeo parte dalle tre definizioni-tipo isolate qualche anno prima da **Tamar Pitch** nel libro *La devianza* (devianza come *anormalità statistica*, come *violazione di regole e/o dei valori culturali* d'una data società, come *il prodotto di un processo di stigmatizzazione*) e le dispone lungo una linea evolutiva nella quale le teorie struttural-funzionaliste succedono al positivismo ingenuo degli statistici morali e sono soppiantate a loro volta dall'approccio della reazione sociale.

Per Tomeo se ci si pone, come da lui auspicato, in una **prospettiva conflittualistica** (*Dalla devianza al conflitto*, *Per un uso relativistico del concetto di devianza*, appunto) viene meno automaticamente la possibilità di costruire e di servirsi di una qualche nozione di devianza.

Dinanzi alla diversità ed al **conflitto di interessi e di gruppi** non c'è lo spazio per postulare l'esistenza di valori comuni e, di conseguenza, si perde l'unico criterio possibile per individuare e misurare oggettivamente il comportamento non conforme.

La crisi del paradigma eziologico comporta inevitabilmente la scomparsa dell'oggetto tradizionale del sapere criminologico, *i comportamenti non conformi*; a questa perdita corrisponde, per compensazione, una nuova centralità del problema dell'ordine e del controllo sociale.

La posizione di Tomeo sulla marginalità comporta un reale **mutamento di prospettiva**: è un mettersi dall'altra parte, **dalla parte dei soggetti** che vivono quotidianamente l'esperienza della loro diversità.

Non pertanto spericolate ricerche su improbabili affinità o comunanze d'interessi nel multiforme universo delle diversità, ma analisi precise e mirate, *lo studio di casi marginali* (come è avvenuto con le ricerche di Tomeo *sulla condizione giovanile o sui problemi dell'emigrazione a Milano*).

Il lucido intervento di Tomeo rappresenta alla fine degli anni **settanta un punto di svolta** nell'uso del concetto di devianza in Italia.

A partire da questo momento, infatti, inizia la parabola discendente del termine devianza e si apre **il dibattito** sulla **individuazione sociologica** (e non legale) dei *comportamenti socialmente negativi*.

È un problema, quello del **referente oggettivo** della costruzione artificiale della criminalità, che ha impegnato soprattutto **Alessandro Baratta e il gruppo di studiosi** italiani e stranieri impegnati nel progetto editoriale e scientifico della **Questione Criminale** prima, e di **Dei Delitti e Delle Pene** poi.

La devianza scompare progressivamente ed è sostituita da espressioni quali "**negatività sociale**", "*comportamenti socialmente negativi*", "*situazioni problematiche e conflittuali*".⁴

Alessandro Baratta, nel parlare di una **politica criminale** delle **classi subalterne**, formula *interpretazioni separate* dei fenomeni di devianza delle classi subalterne e delle classi dominanti.

La devianza delle classi subalterne sarebbe l'espressione delle contraddizioni che caratterizzano la dinamica dei rapporti di produzione in una determinata fase dello sviluppo della società, mentre *la devianza delle classi dominanti* andrebbe spiegata alla luce dei rapporti funzionali che intercorrono tra processi legali e processi illegali dell'accumulazione e circolazione del capitale e tra questi processi e la sfera politica.⁵

3. La devianza minorile

Le **nuove teorie criminologiche** hanno notevolmente modificato le concezioni riguardanti le cause della delinquenza giovanile, giungendo in alcuni casi a ribaltare le basi epistemologiche della criminologia.

⁴ MARRA REALINO, *op. cit.*

⁵ GATTI UBERTO, *I giovani e la devianza*, in "Criminologia e Politica Sociale", *op. cit.*

Invero, le nuove teorie criminologiche hanno messo in crisi l'**approccio clinico** al *problema della devianza minorile*, che mediante lo studio delle caratteristiche di personalità dei giovani ufficialmente etichettati come delinquenti pretendeva di individuare le cause generali della criminalità, trascurando l'**azione selettiva** delle *agenzie di controllo sociale* e fornendo un supporto ideologico alla discriminazione (**Uberto Gatti**).

Tali critiche hanno inciso in modo profondo ed hanno fatto sì che si sviluppassero **nuovi approcci clinici**, secondo i quali il *criminologo* non è più l'agente della rieducazione e della conformizzazione quanto, piuttosto, *un agente di mediazione e di comunicazione* il quale, ben consapevole della forza della reazione sociale, agisce in modo tale da contrastare il più possibile i processi di etichettamento e di stigmatizzazione (**Bandini e Gatti**).⁶

Le nuove teorie criminologiche hanno messo in crisi *gli interventi* stessi finalizzati alla predizione della devianza ed alla prevenzione.

In passato, infatti, la criminologia ha orientato le proprie ricerche al fine di elaborare *strumenti* che permettessero di rilevare, in età infantile, tratti e caratteristiche collegati con una futura delinquenza.

In realtà, le nuove correnti criminologiche hanno evidenziato la **natura mistificante** di questi strumenti ed hanno fatto comprendere come le previsioni individuali di un futuro comportamento deviante possono influenzare il giovane e le persone che gli vivono attorno, producendo una devianza che altrimenti non si sarebbe verificata.

Il rinnovamento verificatosi negli anni ottanta, in tema di devianza giovanile, ha avuto notevoli influenze **sul piano operativo** ed applicativo, incidendo profondamente sulle istituzioni e sulle strutture destinate alla prevenzione ed al trattamento della delinquenza giovanile (istituzioni giudiziarie, servizi sociali, psicologi, criminologi).

⁶ GATTI UBERTO, *op. cit.*

Quanto alla evoluzione del fenomeno negli ultimi dieci anni diversi spunti sono offerti dalla *ricerca* recentemente effettuata dal Dipartimento di Sociologia e Comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma, diretto dal prof. **Mario Morcellini**.⁷

Sembra che, rispetto al passato, sulle condotte devianti e/o a rischio non incidano soltanto quegli **indicatori** da sempre ritenuti **tipici** delle situazioni di marginalità, come *l'indigenza economica, la disfunzione familiare e la mancanza di una adeguata scolarizzazione*.

La ricerca ha evidenziato, infatti, che attualmente **le condotte devianti** tendono a configurarsi come un elemento emergente **nelle diverse classi sociali**.

Si registra, inoltre, una modificazione qualitativa del fenomeno con il delinarsi di **nuove figure di devianti**: giovani **di estrazione sociale medio/alta e con un alto grado di scolarizzazione**, i quali mettono in atto condotte criminali, aderendo alle *regole del branco* o sotto la spinta di *pulsioni individuali*.

In questo caso *gli elementi* che ostacolerebbero la realizzazione di una buona *corrispondenza tra le aspettative e le mete personali e quelle proprie del sistema sociale* sarebbero da ricercarsi nella **famiglia** e nelle **reti relazionali**.

In altre parole, **la vera emarginazione** non sarebbe causata dalla posizione socio-economica e socio-culturale di origine, quanto da una **condizione** di "**marginalità affettivo-relazionale**" che attraversa in diagonale **tutte le diverse fasce sociali**.

La *condizione di svantaggio relazionale* (Melita Cavallo), ovvero *la mancanza di una comunicazione corretta e autentica con l'altro*, caratterizza tutte quelle situazioni che favoriscono *la formazione delle sole competenze formali* (connesse al ruolo ed alla funzione) senza attivare **le competenze relazionali** necessarie ad esprimere **le sensazioni e le emozioni**.

⁷ Cfr. QUADERNI DI VITA - Nuove generazioni tra valori e conflitti, op. cit.

Per quanto riguarda, infine, **i metodi di prevenzione** del fenomeno, **Morcellini** sottolinea il ruolo determinante della **dimensione relazionale** e della **comunicazione**.

Se, infatti, **un forte motivo** del disagio deriva proprio dall'**assenza di dialogo** tra **le generazioni**, emerge conseguentemente la precisa e forte **esigenza di un percorso di educazione alla comunicazione**.

Mentre in ambienti anglofoni è fiorita una ampia letteratura sulla devianza minorile, in Italia i principali **protagonisti del dibattito** sull'argomento sembrano essere proprio i soggetti direttamente impegnati in questo campo, ovvero: **i magistrati, gli psicologi, gli educatori** e, aggiungo io, **gli avvocati**.

L'intervista del giudice minorile **Melita Cavallo**, rilasciata nell'ambito del progetto di ricerca elaborato dal Dipartimento di Sociologia e Comunicazione presso l'Università La Sapienza di Roma, ha messo in luce una serie di aspetti legati alla giustizia minorile.

Importante è, innanzitutto, **l'inquadramento del problema**: con il termine **devianza minorile** si intende un **comportamento** da parte di uno più minori che non corrisponde alle **regole sociali e familiari** di riferimento o, in altre parole, che non è **condiviso** dagli **adulti "di riferimento"** del minore.

Ugualmente significativo è l'accento riguardo al carattere processuale del **percorso** che dal disagio minorile arriva fino ad episodi di delinquenza.

Il disagio, secondo il giudice minorile, è un primo **campanello di allarme**, che potrebbe comunque restare **una fase isolata** nella vita del minore, e **il bullismo**, ad esempio, potrebbe essere collocato in questa prima dimensione.

Melita Cavallo si riferisce ad un disagio che si accompagna ad innumerevoli **"mancanze"** e carenze **del modello educativo**: mancanza di **modelli di riferimento**, mancanza di **regole**, mancanza di **progettualità**, incapacità ad accettare e superare **le frustrazioni e le sconfitte**.

Un **disagio non ravvisato** può, in seguito, portare all'adozione di **comportamenti devianti**; basti pensare a questo proposito ai numerosi *episodi di vandalismo* ai danni delle strutture pubbliche in generale e degli edifici scolastici in particolare.

Infine, **ultima tappa** del **percorso deviante** è il comportamento delinquenziale risultato di una condizione di **marginalità affettiva** evidentemente *non avvertita dagli adulti*.

4. Le aree della criminalità minorile

I minori devianti che entrano nei circuiti giudiziari penali si distribuiscono a livello nazionale su **tre aree**.

Al **nord** e al **centro** si concentrano per lo più gli **stranieri**; al **sud** e nelle **isole** i **ragazzi italiani** che vivono **in condizioni di emarginazione**; mentre sono presenti su tutto il territorio nazionale, indistintamente, i **giovani italiani** che vivono **in condizioni di benessere socio-economico**.

Negli ultimi dieci anni **gli stranieri** presenti in Italia sono **aumentati di quattro volte**.

La loro origine è varia, ma ultimamente sembra prevalere la componente proveniente dall'**Europa dell'est**.

Questa corposa immigrazione naturalmente ha portato con sé l'**aumento della delinquenza straniera**, adulta e minorile, sul territorio italiano.

Infatti, tenendo conto della composizione delle denunce presentate alle Procure Minorili si registra una tendenza all'**aumento delle denunce** dei **minori stranieri** imputabili.

Ma ciò che stupisce di più è lo **sbilanciamento del dato nazionale** tra il nord, il sud e le isole; infatti se si considerano gli ingressi nei Centri di Prima Accoglienza, nell'ultimo semestre del 2004, viene fuori che nel **settentrione** la percentuale di stranieri è maggiore rispetto agli italiani, mentre

nel **meridione** e nell'**area insulare** la percentuale si capovolge.⁸

Sempre di più, dunque, le forze dell'ordine, gli operatori sociali e i giudici del sud e delle isole si occupano per la maggiore di ragazzi italiani, mentre nel nord ed al centro si occupano, prevalentemente, dei minori stranieri.

La conseguenza immediata di questa **eterogeneità territoriale** dell'utenza della giustizia minorile è il consolidarsi di **prassi diverse** sul territorio nazionale.

Per l'appunto **i percorsi giudiziari dei minori stranieri**, se confrontati con quelli dei minori italiani, si caratterizzano per un maggior **ricorso** agli **istituti penitenziari** prevalentemente **in via cautelare**.

Attese le oggettive **difficoltà di applicazione** degli istituti processuali finalizzati al recupero ed all'inserimento sociale, **la custodia cautelare** rappresenta per i minori stranieri **la regola** e non la estrema ratio, come invece avviene per i pari età italiani.

La diversità della **risposta giudiziaria** è dovuta alle **obiettive difficoltà** dello straniero di avvalersi di misure alternative, stante **la situazione di precarietà** e la totale **assenza di riferimenti** familiari e sociali.

Il paradosso è evidente. Da un lato, **il carcere minorile** è l'unico spazio reale in cui si può concretamente instaurare un **contatto** con il giovane ed in cui lo si può controllare e contenere sino alla definizione del processo; dall'altro lato, **il ricorso alla detenzione** non produce quasi mai per il minore straniero un **effetto deterrente** ma finisce, viceversa, per incrementare ed per inasprire la propria **condizione di emarginazione**.

A ciò si aggiunga che, secondo i dati statistici, in Italia quasi **la metà delle denunce** nei confronti dei **minori in-**

⁸ VAGLIO SERENA, *Ragazzi delinquenti "dentro"?*, tesi sperimentale in materia di giustizia minorile.

fraquattordicenni riguarda *appartenenti* alla *cultura nomade*, che tra i ragazzi di cultura nomade l'**80%** circa *dei denunciati* appartiene ai **Rom** e che le denunce riguardano, stranamente, soprattutto le *ragazze* (a differenza di quanto avviene per i minori non nomadi).

E' indubbio che *la problematica* dei *minori stranieri* e *la c.d. questione zingara*⁹ hanno raggiunto, già da diverso tempo, *dimensioni* quantitative e qualitative assai *preoccupanti*.

Il particolare contesto familiare, sociale ed economico del minore nomade ha determinato di fatto *una disparità di trattamento* rispetto al minore italiano.

Infatti, la diversificazione di situazioni, e quindi di trattamento, ha ingenerato un vero e proprio **doppio binario**: un processo penale per il minore italiano e un processo penale, assai diverso e più duro, per il minore straniero.

In altre parole, al minore nomade o straniero viene "sistematicamente negato" il diritto a fruire di quegli stessi strumenti ed istituti "normalmente utilizzati" dal minore italiano.

In un contesto siffatto *quale funzione educativa* si pretende di esercitare?

Occorre prendere coscienza, una volta per tutte, che esiste *una priorità* non più eludibile e che necessitano *risposte immediate e politiche adeguate*.

In questo settore, più che in ogni altro, dovrà misurarsi e mettersi alla prova nei prossimi anni *il livello di civiltà del nostro paese*.¹⁰

⁹ D'URSO MASSIMO, *Alcune riflessioni in tema di procedimento penale a carico di "minori nomadi"*, in "Diritto & Diritti - Portale Giuridico on line (Diritto.it)" diretto da Francesco Brugaletta, novembre 2001.

¹⁰ MUGLIA LUCA, *Minore straniero*, in "La specificità del minore nel processo penale ordinario e nel processo penale minorile: prospettive di riforma", Cassazione Penale, Giuffrè, n. 12/2005.

5. Le nuove forme di devianza minorile

Per il giudice minorile **Giulia De Marco** la spiegazione dell'allarme sociale, o più esattamente della percezione di pericolo, sta nella **tipologia dei ragazzi devianti**, più che nella tipologia di reati.

La **De Marco**, peraltro, ha delineato un vero e proprio **quadro dei minori che delinquono**.¹¹

1) Sono **minorenni italiani** che provengono dalle **periferie urbane** o da **zone delle città** tradizionalmente considerate **ghettizzanti**, ragazzi che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico, poco controllati da genitori, spesso assenti nella loro vita per detenzioni o separazioni, magari con brevi o lunghe istituzionalizzazioni alle spalle. Sono **quelli** che vengono **classificati** come **ragazzi deprivati**, privi cioè di cure primarie nell'ambito familiare e socialmente esclusi.

2) Sono **minorenni con disturbi della personalità** o addirittura **portatori di patologie psichiatriche**. C'è, infatti, un aumento di disagio esistenziale nella nostra società, che non risparmia i bambini e gli adolescenti.

3) Sono **minorenni con problemi di tossicodipendenza** che commettono reati sotto effetto della sostanza o per procurarsi la sostanza.

4) Sono **minorenni nomadi** che commettono prevalentemente **reati contro il patrimonio** per ordine dei familiari adulti di cui non mettono in discussione la cultura e l'autorità ovvero **giovani nomadi** che delinquono per procurarsi i **beni di consumo propri dei gaggè**, al cui stile di vita tendono ad uniformarsi.

5) Sono **minorenni stranieri** assolutamente **non integrati**. Costoro si distinguono in **due sub categorie: quelli arrivati in Italia con un progetto migratorio familiare**,

¹¹ DE MARCO GIULIA, *Nuove risposte alla devianza minorile nella prospettiva di una riforma del sistema penale*, di prossima pubblicazione in Cassazione Penale, Giuffrè, 2006.

convinti che l'Italia sia un paese accogliente, dove si trova lavoro facilmente e altrettanto facilmente ci si arricchisce, che trovano invece una ben diversa realtà e che sono facilmente **intercettati** dalla **criminalità organizzata** che li avvia allo spaccio o alla prostituzione. Ma sono anche **minorenni stranieri** che già nel loro **paese d'origine** avevano **condotte devianti** e che vengono fatti emigrare dalla criminalità organizzata col proposito di utilizzarli in Italia.

6) Esiste poi una categoria di **minorenni italiani**, pienamente **integrati** ma **con problemi di relazione**, i quali interagiscono con gli altri attraverso agiti violenti, soprattutto **bullismo e vandalismo**.

Secondo **Giulia De Marco** sono queste **due tipologie di devianza**, quella dei **ragazzi stranieri**, oggettivamente visibili e diversi, per la diversità propria di chi è altro da noi, e la delinquenza di quelli che potremmo definire **ragazzi italiani "normali"**, non provenienti dalle periferie urbane, non tossicodipendenti, non malati, a suscitare maggiore **allarme sociale** e, forse più che allarme, **inquietudine e insicurezza**, cioè timore di non avere strumenti per difenderci da loro.

Con riferimento alle **nuove forme di devianza minore** qualche mese fa il quotidiano **Il Messaggero** ha pubblicato una interessante **inchiesta-denuncia** alla quale è seguito **un acceso dibattito** sui c.d. **"devianti precoci"**.

C'è chi ha parlato di **"precocizzazione"** della **devianza sociale**, fenomeno preoccupante e socialmente trasversale, che va dall'assumere droghe ad imbrattare muri, fino a usare coltelli o aggredire il compagno.

C'è chi, invece, ha puntato il dito sulla c.d. **generazione B** (B come branco) che marcia veloce, quando passa brucia motorini, cassonetti e macchine, pesta e offende gli extracomunitari, balla sui cubi delle discoteche o paga le coetanee per farlo.

C'è chi, infine, ha sostenuto che è l'esperienza del web a differenziare questi ragazzi, i c.d. **"global boys"** (giovani ad identità globale), da quelli della generazione precedente.

Opinioni tutte qualificate e tutte più o meno condivisibili.

Quanto al **bullismo**, **i dati statistici** recentemente diffusi da **Telefono Azzurro** hanno fotografato la reale **entità del fenomeno**.

La percentuale dei ragazzi tra i 12 e i 18 anni che ha riferito di aver subito minacce a scuola è del **33%**; la fascia anagrafica più interessata è quella che va dai **14 ai 16 anni**; la percentuale di episodi che ha per protagonista il gruppo è dell'**85%**.

A questo punto, preso atto delle dimensioni – qualitative e quantitative – del disagio e della devianza minorile, occorre andare alla ricerca delle **cause**, reali ed effettive, che negli ultimi anni hanno determinato e scatenato l'aggressività dei giovani.

Certamente, si può e si deve parlare di **crisi della scuola** e di **crisi della famiglia**, di **ritmi di vita aberranti** che acuiscono il disagio degli adulti, sempre più lontani e disattenti alle esigenze di ascolto degli adolescenti.

Indubbiamente, si può e si deve parlare di **mancaza di figure di riferimento** e si deve analizzare con attenzione **il fenomeno del branco**, in cui a contare è il gruppo e non l'individuo.

È evidente, altresì, che in un contesto così globalizzato **l'uso della tecnologia**, pur offrendo innegabili nuove opportunità, presuppone pur sempre l'accettazione di una serie di inevitabili rischi.

Ma, accanto a tutto questo, c'è **qualcos'altro**, c'è qualcosa che sfugge anche alle disamine più attente.

Al riguardo, condivido e faccio mia **la riflessione di Mario Morcellini**:¹² «Certo, è la **crisi dei valori**, ma questa formula significa che non troviamo **parole più lucide e precise**. E invece proprio di queste abbiamo bisogno, per leggere **il mondo nuovo** senza che questo significhi una banale condanna o un'amara accettazione di tutti i cambiamenti».

¹² MORCELLINI MARIO, in "Il Messaggero", ottobre 2005.

Una volta presa coscienza dei nostri indiscutibili limiti, dovremmo compiere **uno sforzo in più**, dovremmo forse continuare a cercare **“parole più lucide e precise”** che ci consentano di decifrare **le ragioni più intime e profonde** del cambiamento dei nostri giovani.¹³

6. Il panico morale e i nemici appropriati

La **lente di ingrandimento mediatica** ha contribuito ovviamente ad ingigantire non poco **le reali dimensioni** del fenomeno della devianza minorile.

L'attenzione dei media si è concentrata sui **fatti di cronaca** e sulla enfattizzazione dello loro gravità, somministrando all'opinione pubblica **una “overdose”**, piuttosto inutile, **di allarme sociale**.

Questo sorta di **allarmismo emotivo** non è, peraltro, un elemento di novità, atteso che già in passato ci si è soffermati ad analizzare i rischi connessi all'uso indebito delle informazioni ad opera dei media.

Più di trent'anni fa **Cohen** parlò per primo di **panico morale** a proposito dell'**assurdo clima** ingenerato **dai media inglesi** nell'opinione pubblica in ragione della presenza, in alcune località balneari della Gran Bretagna, di alcune **bande di giovani** particolarmente aggressivi, un clima che contribuì a fornire una immagine esagerata ed esasperata degli avvenimenti.

Altri autori (**Christie e Bruun**) hanno sottolineato, in seguito, che **le campagne di panico morale** sono sempre dirette contro **categorie di persone** con poche o nessuna difesa, i c.d. **“nemici appropriati”**, incapaci di mobilitare difese importanti.

L'elemento distintivo della campagna di panico morale è costituito dallo **scarto** tra l'immagine della **gravità del fenomeno** e la sua **reale pericolosità** che viene ottenuto o

¹³ MUGLIA LUCA, *Bullismo o adulti disattenti?*, in “Il Quotidiano della Calabria”, 25 novembre 2005.

evidenziando a dismisura determinati eventi oppure tacendo i dati reali.¹⁴

Qualche anno fa il *Ministro di Grazia e Giustizia Castelli* presentò in Parlamento alcuni **disegni di legge** contenenti proposte di riforma della giustizia minorile ispirate al **principio "tolleranza zero"** anche **nei confronti dei minorenni**, proposte "bloccate" alla Camera dal voto trasversale e contrario di gran parte delle forze politiche.

La **Riforma** paventata da **Castelli** poggiava le basi sulla **suggerzione**, assolutamente **infondata**, del pericoloso e preoccupante **aumento della criminalità minorile**.

Una tale suggerzione, peraltro, è stata propagata ed amplificata dai **media nazionali** che, per un certo periodo di tempo, hanno offerto **un quadro** assolutamente **allarmante** ed inquietante della giustizia penale minorile.

Nel contesto evidenziato dalla **relazione introduttiva** ai disegni di legge Castelli venivano anche individuate, peraltro, le tipologie di minori devianti che destavano maggiore preoccupazione sociale (**i nemici appropriati**, appunto): i minori stranieri del **Nord-Est** e i minori utilizzati dalla criminalità organizzata nelle regioni del **Sud**.

C'è da dire che il **peso emotivo** dei **fatti di Novi Ligure** ha contribuito fortemente ad esasperare, ancor di più, il **"massacro mediatico"** dell'universo minorile consumatosi attraverso **falsi dibattiti** dai quali sono state tenute volutamente fuori, o a debita distanza, tutte quelle voci, dissonanti, che non intendevano unirsi alla **folta schiera** dei **giustizialisti benpensanti**.

Che in Italia non ci sia stato un aumento di criminalità minorile è un dato rilevabile tanto dai **dati ISTAT** quanto dalle **Relazioni dei Procuratori Generali**.

L'Italia, infatti, per tasso di criminalità minorile, si colloca **al penultimo posto** tra i vari **paesi europei**, in una clas-

¹⁴ COTTINO AMEDEO, *Panico morale e nemici appropriati*, in "Giustizia e Conflitto Sociale", op. cit.

sifica che vede in testa la Svezia con il 28% seguita dalla Gran Bretagna con il 24% e la Francia con il 21%.

In Italia, su 100 denunce di reati, solo il **2,48%** riguarda **denunce per reati** commessi **da minorenni** (segue solo il Portogallo con il 2,1%).¹⁵

C'è stato, è vero, un aumento delle **rapine**, degli **omicidi**, anche nell'ambito intrafamiliare, e delle **violenze sessuali**, ma il dato della **maggior visibilità** dei **reati** è tale da giustificare solo in parte il **maggior clamore** dei **media**.

7. L'illusione repressiva

Per comprendere il reale significato della **tendenza collettiva** a richiedere il rafforzamento della **risposta punitiva dello Stato** occorre chiedersi, in primo luogo, quali siano i **meccanismi psichici** che determinano l'insorgere dell'**illusione repressiva**.

Per fornire una risposta esaustiva alla domanda è necessario partire dall'analisi delle **dinamiche** del **processo penale** per poi passare alla individuazione del **significato** consciamente o inconsciamente attribuito alla **celebrazione del processo** ed alla **irrogazione della pena**.

E' possibile rinvenire una tale indagine in un articolo di **Alfredo Verde** dal titolo "*La risposta pubblica alla devianza ed alla criminalità dal punto di vista psico-sociologico*"¹⁶ nel quale l'autore indaga **il significato profondo** del processo e della pena per i diversi attori coinvolti (il reo, la vittima, il giudice e il pubblico), allo scopo di illustrare **le fondamenta psicologiche** dei **conflitti** legati alla risposta pubblica alla devianza ed alla criminalità.

¹⁵ MICELA FRANCESCO, *Il reato minorile oggi: aspetti quantitativi, caratteristiche qualitative, tendenze*, in "Atti del XXIII Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia sul tema *Ragazzi ancora dentro?*", Torino, 14-16 ottobre 2004.

¹⁶ VERDE ALFREDO, *La risposta pubblica alla devianza ed alla criminalità dal punto di vista psico-sociologico*, in "Giustizia e Conflitto Sociale", op. cit.

Il sistema penale è concepito come **un gruppo di lavoro specializzato** che ha il compito di gestire l'aggressività interna al corpo sociale, di "drenare" **l'aggressività collettiva**, facendola propria.

Il gruppo di lavoro specializzato si assume i desideri di vendetta destati dal delitto e scarica poi l'aggressività sul delinquente per mezzo delle forme ritualizzate del diritto.

Quella indicata come **la giustificazione del diritto di punire**, vale a dire la necessità di evitare la vendetta privata, il linciaggio, la violenza, rivelerebbe invece l'ennesima **astuzia** della **ragione punitiva**.

Si giunge a teorizzare **il diritto penale** come qualcosa che protegge le persone, mentre proprio il diritto penale, nella sua applicazione concreta, giustificerebbe e regolerebbe **l'inflizione** della **sofferenza pubblica**.

Quanto alle **pene**, esse avrebbero la loro matrice nelle **fantasie aggressive** profonde, evidenziate dalla psicoanalisi, che risalgono all'**infanzia**.

La giustizia senza misura e senza fine sarebbe espressione della **divinità materna** crudele e vendicativa. In quest'ottica il Tribunale e la legge costituirebbero un momento di modulazione della persecutorietà dell'immagine materna cattiva.

La legge rimanderebbe al **padre**, a colui che assorbe e drena l'aggressività della relazione duale mamma-bambino, a **colui che punisce**.

Il meccanismo della **giustizia** e il momento del **processo** sono teorizzati come espressione di un **codice paterno** che regola e limita **la punizione materna**, intesa quest'ultima come momento della **pena in concreto**.

Se il momento del processo è il momento in cui si costruisce la narrazione di quanto è avvenuto, tale narrazione tuttavia può non riprodurre già più **la verità del soggetto** ed essere inquinata dagli **scopi pragmatici** che si perseguono, dalla battaglia che in esso si manifesta.

Solo dopo essere passato attraverso le forche caudine del **processo**, attraverso cioè la **ricostruzione fittizia di una verità**

spesso distante dalla propria, **il colpevole** può essere ammesso a godere dei **benefici** propri delle fasi successive alla condanna.

Infatti, al momento della espulsione, espressione del **bisogno di vendetta**, segue il momento della reintegrazione, espressione del **bisogno di espiazione**, in un movimento doppio che testimonia dell'**ambivalenza** delle opinioni del **pubblico**, insieme favorevole alla **retribuzione** ed alla **riabilitazione**.

In altre parole, attraverso la punizione dei delinquenti la collettività dei cittadini onesti mostra a se stessa come finisce chi viola le norme: **momento identificatorio**, quindi, in cui **le parti delinquenti** di **tutti** vengono proiettate **sul reo**, che diviene così **qualcos'altro**.

Facciamo un po' come quei bambini – continua Verde – **che prima storpiano le formiche che invadono la casa e poi costruiscono ospedali per curarle**.

In pratica, l'angoscia depressiva ricompare dopo la condanna e si esprime nel desiderio di trattare o di perdonare.

E proprio quest'**ambivalenza** sarebbe all'origine delle periodiche **oscillazioni** fra **punitività** e **tolleranza** che caratterizzano gli atteggiamenti dell'opinione pubblica rispetto alla devianza.

Il delitto e il sistema penale consentirebbero di esternare ed evacuare **le nostre angosce primitive**, di trasferire la tragedia interna di ciascuno di noi sul palcoscenico sociale; infatti, per poter mantenere coesione e tranquillità la società avrebbe bisogno di vittime, di mostri da espellere.

La società, quindi, costruisce **le immagini dei delitti** che più la turbano e **il gruppo** proietta **nel deviante** la propria **immagine interna** collettiva **intollerabile**.

Questa la conclusione cui perviene **Alfredo Verde**.¹⁷

Una volta individuati i meccanismi psichici che originano la tendenza repressiva della collettività, è necessario a questo punto

¹⁷ VERDE ALFREDO, *op. cit.*

chiedersi quale sia il peso dell'**illusione repressiva** nel settore della **giustizia penale minorile**.

Ci soccorre, ancora una volta, la riflessione di **Giulia De Marco**: «Vi è nella società un senso di insicurezza diffuso, cresce una generalizzata **domanda repressiva**, si progetta addirittura di abbassare **la soglia dell'imputabilità** da **14 ai 12 anni**, si tende ad una **parificazione del sedicenne al diciottenne** quanto a trattamento sanzionatorio e **del 18enne all'ultra ventunenne** quanto a trattamento penitenziario. Viviamo in una **società post moderna** in cui sembrano diventati **normali** alcuni **comportamenti** che possono sfociare in **atti delittuosi** da parte dei ragazzi più fragili ma non per questo non normali, cioè da parte di **ragazzi integrati** e non deprivati. **Il bisogno** indotto **dai mass media** a consumare, ad acquistare, a possedere, a provare sensazioni, a fare esperienze, ha determinato nei giovani **un'abitudine** alla **utilità immediata** per cui l'appropriazione del bene desiderato, e quindi il furto o la rapina del giubbotto firmato, la piccola estorsione, le molestie o la violenza sessuale, talvolta anche l'omicidio, possono essere **la conseguenza** di una **spinta psicologica** alla realizzazione del bisogno. Può un giudice minorile farsi carico della **cultura imperante** quando essa sia **negativa**? Può considerare non imputabile un ragazzo che ha commesso un furto, considerandolo vittima della **bulimia del consumo**, come questo fenomeno è stato definito da uno psicoterapeuta italiano? Credo che difficilmente **l'opinione pubblica** sarebbe in grado di capire che in quel ragazzo **la sfera del lecito e dell'illecito** si sono, per certi aspetti, **sovrapposte**; che quel ragazzo ha introiettato la cultura negativa dell'immediata soddisfazione del bisogno/desiderio fino a considerarlo un suo diritto. E se è un diritto, realizzarlo non può essere illecito. Il dibattito sulla **funzione educativa** della giustizia minorile è, infatti, tutto **interno** alle aule universitarie o ristretto a convegni per specialisti. L'opinione pubblica continua a non essere sollecitata a comprendere e a soffermarsi sulla utilità di lavorare per

un **recupero del minore**; anzi, da alcune trasmissioni televisive, viene addirittura una sollecitazione a richiedere **più pena, più carcere** e la soppressione di un giudice specializzato minorile. Ma c'è da chiedersi se **l'opzione** per le **strategie repressive** nei confronti dei minorenni sia **pagante**. Basta guardare agli **Stati Uniti** per rispondere negativamente.....e per segnalare i pericoli e i fallimenti delle tentazioni repressive. Si è passati da un *Juvenile Justice Sistem*, costituito da **forme di giustizia** volte prevalentemente alla **protezione del minore**, intesa sia come protezione verso terzi che come bisogno di trattamento educativo, a **forme di giustizia retributive** e quindi all'applicazione di **pene severe**, fino all'**ergastolo** (applicabile in alcuni stati dall'età di 8 anni) e da scontarsi nel **carcere per adulti** (del resto solo recentemente la Corte Suprema ha dichiarato incostituzionale **la pena di morte** per i minorenni). Tuttavia **la criminalità minorile** non è diminuita **negli Stati Uniti**, anzi è **aumentata**. Questa constatazione e **il costo di mantenimento dei detenuti** (25.000 dollari l'anno per ciascun detenuto) hanno portato alcuni Stati a cercare delle **alternative al carcere**...In sintesi, va privilegiata l'**opzione educativa/riparativa** rispetto a quella repressiva, poiché l'esperienza americana dimostra che quest'ultima non è pagante. Non si può fare a meno della **specializzazione del giudice** perché **il minore**, per essere aiutato ad uscire dalla devianza, deve essere **conosciuto** ancor **prima di essere giudicato**.¹⁸

Per concludere va detto che **il sistema penale**, nell'individuare i comportamenti anti-giuridici e nel reprimere le azioni illecite, deve porre necessariamente **un limite**.

Tale limite, tuttavia, non dovrebbe avere né natura *etica*, né tanto meno *conoscitiva*, atteso che il suo unico **scopo** è **organizzativo**, ossia di difendere uno dei tanti possibili modelli di organizzazione delle società umane.

¹⁸ DE MARCO GIULIA, *op. cit.*

Secondo **Morris L. Ghezzi** è certamente utopistico immaginare una **società** completamente **priva di devianza** o, il che è uguale, **tollerante** di qualsiasi comportamento; in una visione conflittuale ciò non sarebbe neppure auspicabile. Tuttavia proprio in presenza di scelte conflittualiste non si dovrebbero dimenticare **le buone ragioni** della **tolleranza** ed esse non possono essere né *emotive*, né tanto meno *etiche*, giacché *qualsiasi etica*, anche quella del rispetto della persona altrui, vissuta come valore assoluto e materializzata in comportamenti inevitabilmente guidati da posizioni soggettive, non farebbe altro che ridisegnare sempre *nuovi confini all'intolleranza*.

Se "**l'anima della scienza è la tolleranza**", conclude **Morris Ghezzi** (citando *Hans Kelsen*), allora le più solide ed efficaci **ragioni della tolleranza** risiedono proprio nell'ambito gnoseologico, ossia nella **capacità** della tolleranza **di rendere accessibili** a tutti **le verità plurime** ed in continua trasformazione che, da un lato la **ricerca empirica** e, dall'altro lato la **riflessione teorica** di ogni singolo individuo, producono senza sosta.¹⁹

8. Conclusioni

Abbozzare una conclusione è impresa estremamente difficile, per non dire ardua, considerato che – come già detto in premessa – il mio scopo è esclusivamente quello di insinuare dubbi e non certo quello di segnalare certezze o, peggio ancora, di indicare una qualche verità.

L'unica operazione possibile, forse, è quella di individuare **una chiave di lettura** che sia capace di accorpate ed abbracciare trasversalmente i diversi spunti teorici offerti dalla estrema complessità del tema trattato.

Ebbene, ciò che è emerso induce a considerare e definire **la devianza minorile** come **marginalità sociale**, da un

¹⁹ MORRIS L. GREZZI, *Tolleranza e devianza*, in "Giustizia e Conflitto Sociale", op. cit.

lato, e come **marginalità affettivo-relazionale**, dall'altro.

Evidente è, al riguardo, la necessità di tracciare un *percorso* di **"educazione alla comunicazione"** attraverso il quale giovani e adulti siano in grado di trovare o ritrovare **la strada della affettività**.

In tale contesto il contributo offerto dalle **agenzie sociali** riveste una fondamentale importanza, ma non è da sottovalutare neanche **l'uso intelligente** della **TV**,²⁰ del **computer**, di **Internet**.

Si tratta, infatti, di strumenti che vanno potenziati come forme di comunicazione in quanto *tappe quotidiane* del **consumo culturale** dei nostri giovani.

Un altro importante tassello è rappresentato dal **linguaggio** e dal ruolo che esso assume durante il **processo formativo del bambino**.

Non mi riferisco tanto o solo al linguaggio come **mezzo di comunicazione** che genera o facilita la relazione con l'altro, ma al linguaggio quale **strumento** capace di generare e strutturare **il pensiero e la mente** stessa **dell'uomo**.

Gli studi effettuati nel campo della **filosofia della mente**, da **Cartesio** a **Hume** fino a **Wittgenstein** ed alle più recenti acquisizioni di carattere scientifico, hanno confermato che non è la mente a creare il linguaggio ma che, viceversa, è **il linguaggio** a creare **la nostra mente**.

L'animale umano, infatti, intanto possiede **una mente** in quanto **parla e pensa** con **il linguaggio**.

È chiaro, pertanto, che – aderendo a tale concezione – **la fase** in cui **il bambino** apprende **il linguaggio**, facendone uso per la prima volta, e quella in cui **l'adolescente** sperimenta **nuove forme** di **linguaggio**, rappresentano momenti essenziali, per non dire decisivi, della vita dello stesso.

Va detto, inoltre, che uno degli obiettivi primari dovrebbe essere quello di riuscire ad **"intercettare"**, in tempo utile, **il disagio giovanile**.

²⁰ MORCELLINI MARIO, *La TV fa bene ai bambini*, Armando Editore.

Intercettare il disagio significa intervenire, innanzitutto, sulle **fasce più deboli** attraverso adeguate **politiche sociali** (non solo preventive) nei c.d. **quartieri a rischio** delle città, ma significa anche intervenire sulla **fascia di "giovani"** apparentemente **normali** all'interno della quale si annida il disturbo della *marginalità affettivo-relazionale*.

Il pieno delle cose da fare e il vuoto del modo di essere rappresentano, assai spesso, la scoperta traumatica degli **adolescenti** apparentemente **abbandonati all'apatia**, nel mare degli stimoli sociali, culturali, ricreativi, ma evidentemente non affettivi, che li circondano.²¹ =

Per quanto concerne, invece, il **trattamento processuale, giudiziario e penitenziario** da riservare ai **ragazzi devianti**, occorre dire che, pur in presenza dell'accertamento della responsabilità penale, si dovranno comunque utilizzare tutti gli strumenti che il codice mette o metterà a disposizione del giudice perché **la condanna** non diventi per il minore una **etichetta** definitivamente **escludente**.

Per concludere, vi lascio in compagnia di **Janusz Korczak**:²² «Dici: è faticoso frequentare i bambini. Hai ragione. Aggiungi: perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, scendere, piegarsi, farsi piccoli. Ti sbagli. Non è questo l'aspetto più faticoso. È piuttosto il fatto di essere costretti ad elevarsi fino all'altezza dei loro sentimenti. Di stiracchiarsi, allungarsi, sollevarsi sulle punte dei piedi. Per non ferirli».

Cosenza, 24 marzo 2006

²¹ NEBIOLO ROSAMARIA, *Le genitorialità narcisistiche*, in "Minori e Giustizia", Franco Angeli, n. 3/2005.

²² FILLIOZAT I., *Le emozioni dei bambini*, Edizioni Piemme, Casale Monferrato (Al), 2004, p. 7.